

Dichiarazione MUD

Denuncia rifiuti prodotti nel 2010

Aprile 2011

- **Soggetti tenuti a presentare una DICHIARAZIONE SUI RIFIUTI prodotti o gestiti nel 2010**
- **MODALITA' di Compilazione**
- **Principali MODIFICHE Normative**

**Per la denuncia dei rifiuti prodotti nel 2010 il
Ministero, con la
Circolare del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
del 03 marzo 2011**

**ha definito
SOGGETTI OBBLIGATI e
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

**DENUNCIA ANNUALE
DEI RIFIUTI
RIFERITA ALL' ANNO 2010**

**SOGGETTI OBBLIGATI A
PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE SISTRI**

DICHIARAZIONE SISTRI : SOGGETTI OBBLIGATI

LE IMPRESE E GLI ENTI
PRODUTTORI INIZIALI DI :

- RIFIUTI PERICOLOSI
- RIFIUTI NON PERICOLOSI* CON PIU'
DI DIECI DIPENDENTI

* art 184, comma 3, lettere c), d) e g)

Art. 184, comma 3

Rifiuti Speciali

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;**
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**

DICHIARAZIONE SISTRI : SOGGETTI OBBLIGATI

**IMPRESE ED ENTI
CHE EFFETTUANO OPERAZIONI
DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI**

MODALITA'
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
SISTRI

DICHIARAZIONE SISTRI : PRESENTAZIONE

LE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SONO ALTERNATIVE A SCELTA DELL'INTERESSATO:

⇒ COMPILAZIONE IN VIA TELEMATICA DI APPOSITI MODELLI PUBBLICATI SUL PORTALE www.sistri.it

OPPURE

⇒ COMPILAZIONE ED INVIO DEL MUD “VECCHIO STILE” ALLA C.C.I.A.A. TERRITORIALMENTE COMPETENTE CON PAGAMENTO DEI DIRITTI

DICHIARAZIONE SISTRI : PRESENTAZIONE

**Inserire la chiavetta USB dell'UNITA' LOCALE
DESIGNATA**

**Entrare con le credenziali attribuite A UN DELEGATO
PER QUELLA UNITA' LOCALE**

Cliccare su DICHIARAZIONE MUD 2010

**Il programma è simile a quello utilizzato per il MUD
negli anni scorsi**

NON SI PAGANO I CONTRIBUTI ALLA C.C.I.A.A.

**SOGGETTI OBBLIGATI A
PRESENTARE
IL MUD
“vecchio stile”**

PRESENTAZIONE MUD : SOGGETTI OBBLIGATI

- ⇒ **SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO (art.11, comma 3, D.Lgs. 209/2003)**
- ⇒ **PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI AEE (art. 13, commi 6 e 7 del D.Lgs. 151/2005)**
- ⇒ **CONSORZIO NAZIONALE DEGLI IMBALLAGGI e Produttori che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi**
- ⇒ **I COMUNI O LORO CONSORZI E LE COMUNITA' MONTANE**

Produttori AEE

**Comunicazione quantità di AEE immesse
nel mercato nel 2010 : denuncia MUD
come lo scorso anno (cap. 3 DPCM
27.04.2010)**

**Inoltro per via telematica tramite il sito
www.registroaee.it attraverso il portale
impresa.gov**

**ESCLUSIONI
DALLA PRESENTAZIONE
DI QUALSIASI
DICHIARAZIONE**

ESCLUSI DA QUALSIASI DICHIARAZIONE

- ✓ **TRASPORTATORI** : imprese che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- ✓ **COMMERCIANTI E INTERMEDIARI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE**
- ✓ **IMPRESE** che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi in quantità inferiore a 30 kg/d, di cui all'art 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06

ESCLUSI DA QUALSIASI DICHIARAZIONE

- ✓ **Imprese ed enti che producono SOLO rifiuti NON Pericolosi con MENO di 10 dipendenti**
- ✓ Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €
- ✓ Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

MODALITA'
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
SISTRI / MUD

Le modalità di compilazione non sono cambiate rispetto agli anni scorsi.

La modulistica è sempre la stessa

Si deve compilare un MUD per ogni unità locale della ditta inserendo i dati di tutte le attività effettuate (produzione, recupero, smaltimento)

Nei siti seguenti si trova sia il cartaceo sia il programma per compilare il MUD

www.vi.camcom.it

<http://mud.ecocerved.it>

La scadenza è il 30 aprile 2011
PER ENTRAMBI I TIPI DI DICHIARAZIONE

I diritti di segreteria sono

di 15 € per il MUD su supporto cartaceo

di 10 € per il MUD su supporto informatico

**Da pagare su bollettino intestato alla Camera di
Commercio di Vicenza, c/c 13929369**

ENTRO 31 DICEMBRE 2011
SI COMPILERÀ
UNA ULTERIORE DICHIARAZIONE
PER LA GESTIONE CARTACEA
DEI RIFIUTI DEL 2011
(PERIODO 1 GENNAIO 2011
AL 31 MAGGIO 2011)

SISTRI

SISTRI è partito OPERATIVAMENTE

il 1° OTTOBRE 2010

SISTRI partirà FUNZIONALMENTE

il 1° GIUGNO 2011

ISCRIZIONE SISTRI : SOGGETTI OBBLIGATI

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di 10 dipendenti,

per rifiuti derivanti da :

- lavorazioni industriali,
- lavorazioni artigianali,
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

ISCRIZIONE SISTRI : SOGGETTI OBBLIGATI

Imprese che esercitano **raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi**

Commercianti ed intermediari

Consorzi per recupero/riciclaggio di particolari tipologie rifiuti

Imprese che effettuano raccolta e **trasporto di rifiuti** non pericolosi prodotti da terzi e di rifiuti pericolosi (che per l'attività devono iscriversi ad **Albo Gestori Ambientali**)

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti

CONTRIBUTI SISTRI

D.M. del 17 dicembre 2009 - Art. 4, comma 3

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3.

*Negli anni successivi il contributo va versato **entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.***

L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'allegato II.

I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

CONTRIBUTI SISTRI

**Ad oggi, le notizie apparse sul sito del SISTRI
e senza nessuna valenza giuridica sono :**

Pagamento contributi anno 2011

Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI.

Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.

NOVITA' SISTRI

www.sistri.it

AGGIORNAMENTO USB

MANUALI OPERATORI AGGIORNATI ALL'8 MARZO 2011

- MANUALE PRODUTTORE
- MANUALE TRASPORTATORE
- MANUALE RECUPERATORE - SMALTITORE

PER TUTTI

SINO AL 31 MAGGIO 2011

INDIPENDENTEMENTE

DALLE DISPOSIZIONI SUL MUD

RIMANE L'OBBLIGO

DELLA TENUTA CORRETTA

DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

E DEI FORMULARI

CORRETTIVO QUATER

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

(SO n. 269 alla GU 10 dicembre 2010 n. 288)

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Testo composto da 39 articoli e 5 allegati, vigente dal 25 dicembre 2010

Le MODIFICHE agli artt. 188, 189, 190 e 193, i nuovi artt. 188-bis e 188-ter (riguardanti il SISTRI) e le sanzioni relative al SISTRI, entrano in vigore “a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 12 del DM 17.12.2009 e s.m.i. :

1 giugno 2011

CORRETTIVO QUATER

Abroga :

- **Materie, sostanze e prodotti secondari (art 181-bis)**
- **Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210)**
- **Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR e CDR-Q (Art. 229)**
- **Allegato A – Categorie di rifiuti**
- **Allegato G – Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti**
- **Allegato H – Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I**
- **Art. 3 del D.Lgs. 173/1998 : esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo per i produttori agricoli che trasportano modiche quantità di rifiuti pericolosi ai centri di raccolta organizzati dal servizio pubblico.**

CORRETTIVO QUATER

Aggiunge :

Articolo 178-bis : Responsabilità estesa del produttore

Articolo 180-bis : Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

Articolo 182-bis : Principi di autosufficienza e prossimità

Articolo 182-ter : Rifiuti organici

Articolo 184-bis : Sottoprodotto

Articolo 184-ter : Cessazione della qualifica di rifiuto

Allegato L – Esempi di misure di prevenzione rifiuti

CORRETTIVO QUATER

Sostituisce :

- **Allegato B : Operazioni di smaltimento**
- **Allegato C : Operazioni di recupero (*R12*)**
- **Allegato D : Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000**
- **Allegato I : Caratteristiche di pericolo per i rifiuti (*H15*)**

CORRETTIVO QUATER

Modifiche :

- 1. Modifiche ed integrazioni di carattere generale e di principio**
- 2. Modifiche ed integrazioni di immediato interesse per le imprese e che sono operative dal 25 dicembre 2010**
- 3. Modifiche ed integrazioni di immediato interesse per le imprese e che saranno operative dal 1 giugno 2011**

CORRETTIVO QUATER

**Modifiche ed integrazioni
di carattere generale
e di principio**

CORRETTIVO QUATER

Responsabilità estesa del produttore

(Articolo 178-bis)

L'articolo prevede che, al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante il ciclo di vita dei prodotti, possono essere adottati degli appositi DM per :

- Stabilire le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto nella organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti
- Prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore

CORRETTIVO QUATER

Riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

(Articolo 180-bis)

L'articolo prevede che con appositi decreti ministeriali siano :

- Adottate misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore**
- Definite modalità per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo**
- Individuate procedure autorizzative semplificate ed un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.**

CORRETTIVO QUATER

Art. 183 D. Lgs. 152/2006

Lettera q)

"preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Lettera r)

"riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

CORRETTIVO QUATER

Criteri di Priorità nella Gestione dei Rifiuti

- a) prevenzione**
- b) preparazione per il riutilizzo**
- c) riciclaggio**
- d) recupero**
- e) smaltimento**

CORRETTIVO QUATER

Riciclaggio e recupero dei rifiuti

(Articolo 180 così come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 205/2010)

Le autorità competenti realizzano, entro il 2015, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso

CORRETTIVO QUATER

**Modifiche ed integrazioni
di immediato interesse
e operative
dal 25 dicembre 2010**

CORRETTIVO QUATER

- **Definizione di rifiuto e cosa non è rifiuto –**
cambiato nulla di sostanziale

Art. 183 lettera a) così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010

- **Definizione sottoprodotti** (art. 184 – bis)

Art. 184 - bis così come introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. 205/2010

- **Esclusione dall'ambito di applicazione delle normative sui rifiuti**

Art. 185 così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010 : SOA e carcasse)

- **Classificazione dei rifiuti**

Art. 184 così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 205/2010

CORRETTIVO QUATER

- **Deposito temporaneo**

Art. 183 lettera bb) così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010

- **Albo Gestori Ambientali**

Art. 212 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 205/2010

- **Attività di pulizia delle reti fognarie**

Art. 230 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010

SOTTOPRODOTTO

Vecchia definizione

Art. 183 lettera p)

sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

Nuova definizione

Art 184-bis

È un **sottoprodotto** e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore **trattamento** diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

RIFIUTI SPECIALI - CLASSIFICAZIONE

Vecchia definizione

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;**
- m) il combustibile derivato da rifiuti**

Nuova definizione

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

DEPOSITO TEMPORANEO

(art. 183 come modificato dall'art 10 del D.Lgs. 205/2010)

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (Ce) 850/2004 e s.m.i., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento

Il deposito temporaneo NON è attività di gestione dei rifiuti

DEPOSITO TEMPORANEO

(art. 183 come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010)

I RIFIUTI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale (NON PERICOLOSI / PERICOLOSI), indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

DEPOSITO TEMPORANEO

(art. 183 come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010)

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche; nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO

(art 212, comma 8, così come modificato dall'art 25 del 205/2010)

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti, iscritti all'Albo Gestori Ambientali devono

- **Rinnovare le iscrizioni all'Albo ogni 10 anni**
- **Se le iscrizioni sono precedenti al 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011**
- **La domanda di rinnovo delle iscrizioni deve essere presentato entro il 30 giugno 2011**
(Circolare Albo Gestori Ambientali n. 432 del 15 marzo 2011)

ATTIVITA' PULIZIA RETI FOGNARIE

(art. 230 come modificato dall'art 33 del D.Lgs. 205/2010)

I rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva di reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti

CORRETTIVO QUATER

**Modifiche ed integrazioni
di immediato interesse
e che saranno operative
dal 1 giugno 2011**

CORRETTIVO QUATER

- Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 205/2010

- Controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art. 188-bis così come inserito dall'art.16 del D.Lgs. 205/2010

- Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

Art. 188-ter così come inserito dall'art.16 del D.Lgs. 205/2010

- Catasto dei Rifiuti (quello che legiferava il MUD)

Art. 189 così come inserito dall'art.16 del D.Lgs. 205/2010

CORRETTIVO QUATER

- Registro di carico scarico

Art. 190 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 205/2010

- Trasporto dei rifiuti (definizione di trasporto occasionale)

Art. 193 così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2010

- Sanzioni (SISTRI)

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (Ce) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. ... la responsabilità dei soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ...

Registri di Carico e Scarico (art. 190)

dopo la riforma dell'art. 16 del D.Lgs. 205/2010

dal 1° GIUGNO 2011

L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti viene previsto per i seguenti soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI

- a) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti**
- b) Enti ed imprese che raccolgono trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8.**

I registri di carico e scarico devono essere

- Tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione**
- Integrati con i formulari o con la copia della scheda SISTRI , trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi**
- Conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione**

Registri di Carico e Scarico (art 190)

dopo la riforma dell'art 16 del D.Lgs. 205/2010

DAL 1° GIUGNO 2011

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

art 193, comma 5, così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2010

Per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, qualora l'impresa non si sia volontariamente iscritta al SISTRI, è necessario l'utilizzo del FIR

Non occorre il formulario per i trasporti di :

- Rifiuti urbani effettuati dal gestore del servizio pubblico di raccolta;
- Rifiuti urbani a centri di raccolta, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi;
- Rifiuti speciali non pericolosi (30 kg), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo saltuario e occasionale

DEFINIZIONE DI TRASPORTO OCCASIONALE

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti non pericolosi,

- non eccedenti i 30 kg o L**
- effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30 kg o L al giorno e, comunque, i 100 kg o L all'anno**

art 193, comma 5, così come modificato dall'art 16 del D.Lgs. 205/2010

REGISTRI DI CARICO E SCARICO (art. 190)

Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;**
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;**
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;**
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.**

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Per le attività di gestione
dei rifiuti **costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi**,
gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e
scarico

si intendono correttamente adempiuti
anche qualora vengano utilizzati

i registri IVA di acquisto e di vendita,

secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

SANZIONI (solo per 2011)

(art. 39 comma 2 del D.Lgs. 205/2010)

Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), i soggetti obbligati all'iscrizione al Sistri che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al 5 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;**
- b) con una sanzione pari al 50 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.**

SANZIONI SISTRI (dal 1° giugno 2011)

(art. 260 – bis del D.Lgs. 152/06 così come introdotto dall'art. 39 del 205/2010)

• OMESSA ISCRIZIONE AL SISTRI

DA 2.600 A 15.500 € PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

DA 15.500 A 93.000 € PER RIFIUTI PERICOLOSI

• OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI

DA 2.600 A 15.500 € PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

DA 15.500 A 93.000 € PER RIFIUTI PERICOLOSI

+ SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER ENTRAMBE

SANZIONI SISTRI (dal 1° giugno 2011)

(art. 260 – bis del D.Lgs. 152/06 così come introdotto dall'art. 39 del 205/2010)

- **Trasportatore che trasporta senza copia cartacea della scheda SISTRI o senza certificato analitico (ove prescritto)**

DA 1.600 A 9.300 €

PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

RECLUSIONE SINO A 2 ANNI

PER RIFIUTI PERICOLOSI

DA 260 A 1550 € senza compromettere la tracciabilità

- **Trasportatore che trasporta con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata**

RECLUSIONE DA 4 MESI A 2 ANNI

PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI

PER RIFIUTI PERICOLOSI